

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è stato convertito dalla legge n. 120/2020

Bonifiche: tutte le modifiche del D.L. “semplificazioni”

Scopo delle misure è favorire la realizzazione di interventi e opere in aree che rientrano nel perimetro di terreni sottoposti a risanamento ambientale, ma che non sono, di per sé, oggetto specifico di ripristino. Aggiunto l'articolo 242-ter al decreto legislativo n. 152/2006

di **Francesca Rigo** e **Luca Tronconi**,
B&P Avvocati

Il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto agli articoli 52 e 53, sulla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati¹.

Il nuovo art. 242-ter

Nello specifico, l'**art. 52** del decreto introduce nel D.Lgs. n. 152/2006 un nuovo **art. 242-ter**, «Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica», finalizzato a favorire la realizzazione di interventi e opere in aree che rientrano nel perimetro di terreni sottoposti a risanamento ambientale, ma che non sono di per sé oggetto specifico di bonifica. Il nuovo articolo 242-ter riprende e arricchisce la disciplina contenuta nell'art. 34 del cosiddetto decreto “sblocca-Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014), i cui commi 7, 8, 9 e 10 sono ora abrogati in quanto, in sostanza, trasfusi nella nuova previsione nor-

mativa (art. 52, D.L. n. 76/2020, comma 2). Rispetto a quanto già previsto dallo “sblocca Italia”, il D.L. n. 76/2020, come convertito, amplia il ventaglio degli interventi e delle opere che possono essere eseguite nei siti oggetto di bonifica (compresi i **siti di interesse nazionale**, Sin), ferma, in ogni caso, la necessità che queste attività «siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 febbraio 2008, n. 81». In particolare, oltre agli interventi e alle opere che già lo “sblocca-Italia” contemplava (e cioè, quelli richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, ivi compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative), il nuovo art. 242-ter, al **comma 1**, ammette anche «opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti

¹ Per le novità in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, si veda l'articolo a pag. 36.